11

P E R

L' Illustre Duca di Mirabello D. Giuseppe Francipani Allegrettis

C O N T R O

L' Università di Toro.

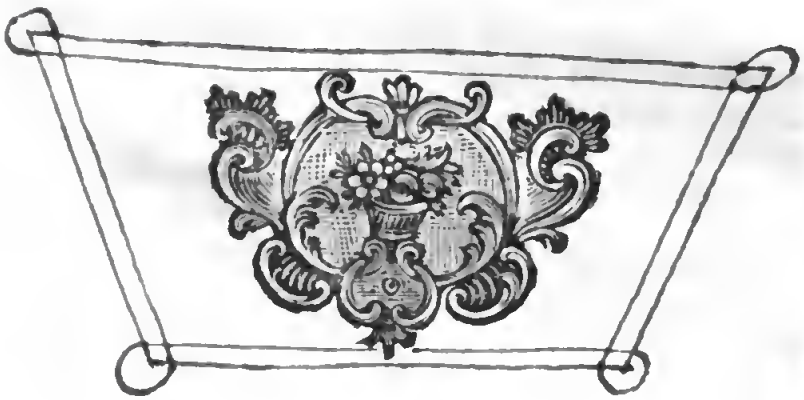

NAPOLI

Mastrodatti Reluso ; (29) Citeni

IL Duca di Mirabello D. Giuseppe Francipani Allegrettis chiede come erede di D. Vito Francipane, che a lui ritorni il Feudo di Ripitella, e quindi solenne e formal giudizio ne ha dedotto nel Tribunale della Regia Camera contra l'Università di Toro, che n' è l' attuale posseditrice. Egli accusa di nullità l'acquisto, che fecene il Duca di Castropignano D. Francesco d' Eboli: dice che nulla valga legalmente, e quindi nient' egli potè trasferire alla Università, che attualmente il possiede. L' Università all' opposto più cose adduce a sua difesa. Risolutamente sostiene, che il tempo dia un aria di credito, e di sostegno al di lei possesso: fa conto, che una transazione avuta col Regio Fisco abbia data al suo acquisto ed alla sua ragione quella saldezza, che per sua indole non avrebbe; e su tal lieta idea fervida, ed animosa opposizione ella fa alla dimanda del Duca di Mirabelli. Noi sostegniamo le ragioni del Duca. Le parti della nostra difesa saranno dirette a dimostrare la illegitimità dell' acquisto del Duca di Castropignano, da cui ebbelo in seguito la Università; giacchè con altre scritture si è dimostrato, che

alla intrapresa del Duca niente ostino le voci della prescrizione, e che la transazione conchiusa tra la Università ed il Regio Fisco niente noccia, e nulla operi contro il Duca di Mirabelli. Se per forza di incontrastati fatti, e di limpide verità su i lumi di una sicura giurisprudenza noi dimostrereremo la illegitimità dell' acquisto, pare che la dimanda del mio Cliente debba conseguire un' esito felice.

A difendere la presente causa sono inutili gli artificj oratorj, e i brillanti tratti di eloquenza. Una esatta narrazione de' fatti, alcune brevi, ma solide idee di dritto avvalorate da giuste riflessioni formeranno quel corredo, di cui mi varrò nella presente difesa. Premetteremo dunque un chiaro, e preciso racconto de' fatti, che compongono l' attuale contesa. Essi schiariti, e dilucidati, quanto è opportuno, somministrano la più ampia difesa al mio Cliente.

Gio: Vincenzo Francipani Allegretti fece acquisto del Feudo di S. Maria in Ranula, o sia Ripitella per compra fattane dalla Famiglia Pinabelli. Seguita la morte di Gio: Vincenzo, restarono a lui sopraviventi due figli di nome Giuseppe l' uno, e Gio: Roberto il secondo. Il Feudo dunque si trasmise a Giuseppe, ch' era il primogenito. Questi insieme col fratello Gio: Roberto contrasse un debito di ducati 3000. con Pompeo Allegretti suo cugino, e con Maria Rossi moglie del medesimo, e per sicurezza di tal debito promise la speciale ipoteca sul Feudo di Ripitella, e tal promessa fu da solenne assenso invigorita.

Dopo qualche tempo Giuseppe volendo sodisfare a Pompeo suo cugino il credito che rappresentava, gli cedette in isconto, *& insolutum*, *& pro soluto* il feudo stesso di Ripitella, che già trovavasi sommesso ad ipoteca a suo favore (1). Questo contratto fu anche avvalorato di nuovo assenso spedito nelle forme solenni, ed

(1)

ed a tal modo il Feudo passò nella linea di Pompeo Allegretti. Egli avendolo con tanta legittimità acquistato, ne godette tranquillamente finchè visse, ed essendo poi mancato di vita lo trasmise a Vito suo figlio, che succedendo al padre pagò al Regio Fisco il dovuto rilevio.

Trovavasi dunque Vito nel tranquillo possesso di Ripitella, nè credeva potergli nascere su di esso contesa niuna. Ma a lui intanto si apparecchiava una tempesta, che venne a turbare questo sereno. Il Duca di Castropignano D. Giuseppe Eboli, vantando un vecchio credito contro Gio: Vincenzo Allegretti, dedusse giudizio di assistenza sul feudo di Ripitella, che Vito placidamente possedeva. Il Duca dopo avere fatto procedere al sequestro de' beni tutti vi fece comprendere eziandio il feudo di Ripitella, il quale fu a lui in seguito aggiudicato, sebbene il suo credito fusse stato sfornito d'ipoteca, e di assenso sul feudale. Pur non pertanto profittando delle circostanze del tempo assai propizie per lui seppe colpire il momento, che facendo comparire Ripitella come corpo burgensatico, spinse tanto avanti il giudizio, che accordatasi a lui l'assistenza, ebbe finanche l'aggiudicazione del feudo a suo favore. E deve recar sorpresa, che nel decreto neppure si fece menzione dell'assenso necessario per aggiudicarsi la feudalità, come le patrie leggi presso noi stabilirono. Ecco in qual modo torbido, ed illegitimo il Duca di Castropignano fece l'acquisto di Ripitella.

Nel 1694. il Duca di Castropignano vendè il Feudo di Ripitella alla Università di Toro per lo prezzo di ducati 500, ed in tale contratto niuna solennità intervenne che le leggi del Regno richieggono nell' alienazione delle robbe Feudali, e nello stesso modo che si era fatta anteriormente l'aggiudicazione di Ripitella, facendosi correre come robba burgensatica un corpo feudale, così ancora l'Università di Toro ne fece l'acquisto, come di robba burgensatica.

Nacquero in seguito varie risulte fiscali, le quali resero a

tresì esibirsi l'assenso del Principe. Or dov'era la ipoteca del Feudo di Ripitella, onde l'azione del Duca avesse potuto allora acquistare qualunque aria di plausibilità contro Vito Allegretti? Tutte le leggi vietano, che ipoteca non possa nascere sul feudo, se non che coll'assenso, dacchè la ipoteca è un dritto sulla robba, che non può costituirsi laddove il Padrone diretto non vi consenta (1). Quindi Giuseppe de Rosa stabilisce questa teoria come sicura nozione della ragion feudale. *Assensus propter duo est necessarius, scilicet primo ut validetur illa hypotheca Feudi facta a Feudatario debitore suo creditori, quæ de se fine consensu Domini est invalida* (2). Or lo strumento onde traeva origine il credito del Duca non esibisce promessa veruna d'ipoteca sul feudo di Ripitella, e quando pur avessela il debitore promessa, ove era l'assenso che l'avesse dato saldezza, e vigore? Se dunque egli è sicuro, che nè assenso nè promessa d'ipoteca vi fu mai, è chiara, ed indubitata la conseguenza, che il giudizio di assistenza istituito contro Vito Allegretti era sfornito di ogni sostegno. L'assistenza esige l'ipoteca. L'ipoteca sul Feudale suppone indispensabilmente la promessa, e l'assenso solenne, senza cui non può reggere. Dunque è evidenza, che mancando l'assenso che avesse avvalorato il credito di Castropignano sul feudo di Ripitella, la sua azione poggiando in aria mancava d'ogni fondamento, che avessela sostenuta. Sono queste massime indubitate del dritto feudale, ed anche della nostra patria giurisprudenza. Il Rovito nettamente scrive, che l'assistenza ha il suo appoggio sull'azione ipotecaria. *In hoc tamen judicio adsistentiæ plura remedia concurrunt, scilicet actio hypothecaria, Salvianum interdictum, & remedium L. final. Cod. de acquirend. possess.* (3). E lo

(1) *Cap. Imperial.*

(2) *Joseph de Rosa Prælud. feudal. Tract. 2. lection. 5. num. 13.*

(3) *Rovit. sup. Pram. 1. n. 17.*

lo stesso esprime il de Franchis (1), e simili idee e sentimenti esprime il Sorge così : *Assistentia, ut dictum est, in beneficium creditoris fundatur in actione hypothecaria, Salviano interdicto, & remedio legis finalis : cod. de acquirend. possess.* (2). Ella è questa spontanea conseguenza del sentimento letterale ed espresso della nota prammatica unica *de assistentia*.

Ma qual è quell'azione, che garentita dal credito, e dal plauso da un lato, e niente infievolita da vigorosa contradizione non acquistì aria di plausibilità? Tanto avvenne nel caso attuale. Al Duca mancava ogni azione. Egli non poteva ostentare dritto niuno sopra Ripitella, e la dimanda da lui dedotta contro D. Vito Allegrettis non poteva meritare graziosa accoglienza nel Tribunale. Ma la cosa riuscì all'opposto. Egli ottenne l'assistenza dimandata, e Ripitella non altrimenti, che se fusse una robba burgensatica, malgrado la sua qualità feudale fu aggiudicato al creditore.

Dippiù ella è grave considerazione, che D. Vito Allegretti, contro cui fu diretta l'assistenza era un terzo possessore. Egli avevane fatto l'acquisto in forza di un credito, che era fornito della ipoteca sul feudale autorizzato da Regale Assenso. Egli avevalo in seguito avuto *in solutum* con contratto invigorito pure da Sovrano beneplacito. A qual motivo dunque potevasi Ripitella ritogliere allo Allegretti, che con tanta legitimità avevane fatto l'acquisto facendo prevalere il credito di Castropignano sfornito di assenso, ed ipoteca? Qual pruova più sicura, e convincente può dunque arrecarsi, che l'azione di Castropignano mancava di ogni fondamento, e che l'aggiudicazione ottenuta fu senza niuna ragione? Tanta evidenza non lascia luogo da esitare, che l'acquisto che fece il Duca di Castropignano del feudo di Ripitella porta la più sicura impronta, e spiega i più chiari caratteri della illegitimità.

(1) *De Franchis Decis. LXXX. num.* 15. & 16.
(2) *Sorg. in Jurisprud. Forens. tom.* 3. *cap.* 2. *n.* 9.

mità. Ma discutiamo ora l' aggiudicazione ordinata dal Tribunale.

Io qui voglio figurare una ipotesi la meglio gradita alla Università contradicente. Si figuri, che il feudo di Ripitella non si fosse trovato presso Vito Allegretti, che avevalo acquistato con Regio Assenso in sodisfazione di un suo credito. Si figuri, che il feudo avesse pur continuato a trovarsi nella eredità di Gianvincenzo. In tale compiacente idea, ed in questo lusinghevole aspetto messo l' affare, qual sarebbe stato il dritto del Duca? Egli avrebbe vantato un credito sfornito d' ipoteca sul feudale, sebbene anteriore, mentre Vito Allegretti avrebbe addotto a favor suo un credito corredato di assenso, e d' ipoteca sul feudale, benchè avesse avuta una origine posteriore. Ora in tale conflitto, e nel concorso di due creditori uno autorizzato di assenso, e l' altro sfornito di assenso, e d' ipoteca, chi avrebbe avuta efficacia maggiore? Poteva un creditore senza assenso ostentare ragione niuna in faccia ad un credito fornito di tutta la legittimità? Sarebbe questa una legale assurdità. E' evidente dunque, che anche supponendo Vito Allegretti in aria di creditore, il suo dritto reggeva stabile, e saldo, nè poteva il Duca aspirare sul feudale. E' chiara giurisprudenza, che nel conflitto di due creditori, l'uno ipotecario sul feudale, e l' altro senza ipoteca benchè anteriore, vince la ragion di colui, che ha la ipoteca. E' questa una costante e solenne teoria, che tutti li nostri Scrittori sensatamente ebbero per vera e comune, perchè analoga al dritto, ed alla ragione. Sono uniformi le decisioni, che il S. C. colla sua veneranda autorità ha fatte su di ciò, in tanto che questa dottrina acclamata con sommo plauso nel foro, non è più, come non lo fu mai, oggetto di contesa ne' Tribunali. Il Presidente de Franchis ce ne reca ampia, e splendida testimonianza. Disputossi ne' tempi suoi di questo articolo, ed egli ci fa sapere, che essendo egli Commissario, a Ruote giunte fu deciso così. *Et ex prædictis S. C. me existente Commissario junctis Dominis Con-*

tur. Arg. L. 4. Cod. de Evict. (1). Nè disconvengono gli altri, e specialmente il Dotto Maffei, che così scrive. *Quumque hypotheca in Feudo ſine Regio Aſſenſu conſiſtere nequeat, conſequitur, ut, qui prior Regium Aſſenſum obtinuerat, potior ſit quamvis alterius fortaſſe creditum fuerit antiquius* (2).

Nè vale il dire, ciocchè taluni sconsigliatamente opinarono, che vendendosi il Feudo, e concorrendo sul prezzo di lui più creditori di diversa indole, cioè Ipotecarj con assenso, ed altri senza assenso, è preferito il creditore anteriore benchè sfornito di assenso. E per ragione adducono, che siccome il prezzo del Feudo è allodiale, in conseguenza, riputandosi come robba burgensatica, deve vincere la ragion di colui ch'è anteriore, niun conto tenendosi dell' assenso anteriormente ottenuto.

Ma questa difficoltà comunque presenti nell'apparenza un aria plausibile, niente ha di solido, e di vero. In fatti se si ammettesse, che sul prezzo del Feudo si considerasse poziore, e prevalente la ragione del creditore anteriore, ma senza assenso, si renderebbe vano ed elusorio l'assenso, il quale niun vantaggio produrrebbe a colui che lo ha ottenuto, cosa ch'è contradetta dalla ragione, e dal buon senso. Dippiù se tale assurdità si ammettesse, ne seguirebbe di negarsi nell'effetto, quel che si accorda nella causa. In fatti se la ipoteca e l'assenso debbon valere solo a somministrare una cautela, ed una sicurezza compiuta a favor del creditore, qual sicurezza maggiore avrebbe costui, laddove a lui si preferisse un altro creditore senza assenso sul valore del feudo, che deve seguire la natura, e le obbligazioni del feudo stesso? E finalmente è grave considerazione, che se mai si volesse render preferito il dritto del creditore anteriore senza assenso, si darebbe un giro inutile, giacchè anche dopo la vendita del Feudo resterebbe salva l'ipoteca del creditore coll'assenso, il quale potrebbe

(1) *Orontius Figher. Inſtit. Jur. Regni: Lib. 3. Tit. V. §. 107.*
(2) *Maffei Inſtit. Jur. Neapol. Lib. 5. cap. 2. §. 16.*

be bene diriggerla sul feudo stesso. Or per evitare questo giro inutile i nostri Dottori, e i Tribunali tutti, costantemente rigettarono come stravagante il pensar di coloro, i quali sostenevano doversi preferire i creditori anteriori senza assenso. Quindi il de Franchis attesta essere tale lo stile inalterabile de' nostri Tribunali, con cui si regolano le giornaliere giudicature: *In dies S. C. servat, instantibus creditoribus cum Regio Assensu sub hasta vendi facere Castra, & alia bona feudalia, & postea super pretio de eis redacto satisfacere creditoribus prædictis juxta datam cautelarum, & assensus, exclusis creditoribus antetoribus in tempore non habentibus assensum, qui alias super bonis venditis non possent habere recursum, & merito hoc fit, postquam illud pretium redigitur ex re feudali obligata creditoribus habentibus assensum, ad quorum instantiam vendi potest, & super quibus adsunt jura eorumdem creditorum, quæ jura non extinguuntur per venditionem prædictam, nisi facta solutione dictis creditoribus: aliis vero creditoribus non habentibus assensum nullum jus super feudo competit* (1). Ecco dunque che la contraria objezione è contradetta dalla ragione, collide col dritto, ed è rigettata dalla pratica. Intanto però la cosa quì accadde all' opposto, e con sorpresa il S. C. dopo avere accordata l' assistenza sul Feudo di Ripitella a pro del Duca benchè sfornito di assenso procedè all' aggiudicazione a favore di lui. Valutiamone il merito ed il valore.

Aggiudicazione.

L' Aggiudicazione è una specie di vendita, che fa il Magistrato. Rivestito egli del carattere di publica persona, ha il dritto di vendere quella robba, che una sicura ragion di credito esige che si dia al creditore. Or come potrebbe il Magistrato aggiudicare una robba feudale, che per sua indole non può trasferirsi ad altrui

(1) *De Franchis decis.* 64. *n.* 1.

trui senza il Sovrano permesso ? Può valere quel decreto, che mentre ne ordina la vendita o l'aggiudicazione non si riserba l'assenso, ed il medesimo non s'interpone? Questo è l'interessante esame, che Noi ci accingiamo a fare colla maggior cura, che per noi si potrà, e sulla norma di quei lumi, e di quelle notizie, che la ragion feudale somministra.

Dubitavasi una volta se poteva il giudice ordinare la vendita, o l'aggiudicazione di un feudo per soddisfarsene i creditori, o pure ciò avesse dovuto farsi con nuovo assenso, non ostante che il credito vantasse per se una ipoteca anche approvata da Regio beneplacito. Questo dubbio fu solennemente, e con Sovrana autorità deciso dal Serenissimo Filippo II. Egli colla Prammatica 23. *de Feudis* statuì, che ogni aggiudicazione, che fossi fatta dal Tribunale avesse dovuto essere autorizzata ad Regio permesso, senza cui il decreto deve rimanere privo di saldezza e di vigore (1).

Dopo questa Sovrana risoluzione, ella è chiara giurisprudenza, che il decreto di aggiudicazione di un feudo, deve contenere la riserba dell'assenso da ottenersi, senza cui non vale, e non regge, e seguentemente fa uopo, che l'assenso riserbato nel decreto in realtà s'interponga. Quando ciò non avvenga il decreto porta la impronta sicura della illegitimità. L'aggiudicazione non produce l'effetto della traslazione del dominio al creditore. In somma sarà un atto arbitrario privo di autorità, e di vigore, e quindi non vale nulla, giacchè tuttocciò che si fa, resistente la legge, è nullo, e se vale più del nulla, è reità (2).

Con-

(1) *Sine quo fit nulla adjudicatio, ficut annullamus ipso jure.* Pragm. XXIII. de Feudis.

(2) *Ea quæ lege fieri prohibentur, si fuerint facta, non solum inutilia, sed pro infectis etiam habentur.* L. 5. Cod. de Legib.

Conseguenza delle cose dimostrate.

RIducendo in un punto di veduta le cose fin' ora dimostrate, e vedendone la somma, ed il risultato, esse par che ci esibiscano più lucide verità. Il Duca di Castropignano non aveva azione veruna sul Feudo di Ripitella, e quindi nissun dritto ostentar poteva contro Vito Allegretti, che con giusto titolo legittimamente possedevalo. Considerandosi l' Allegretti anche colla divisa di semplice creditore, pure la sua ragione sarebbe stata salda, e sicura in faccia al Duca, il di cui credito come privo d' assenso, e d' ipoteca, era vano e frustraneo, nè potea avere appoggio sul feudo di Ripitella. Or se vana era la dimanda del Duca, vana eziandio dee riputarsi l' aggiudicazione, ch' egli ne ottenne. Se da questo atto vuole trarre ragione la Università, essa sarà tanto più inutile, quantochè fatta senza riserva di assenso, che non fu mai interposto. Dunque per qualunque lato si rimiri l' aggiudicazione non può somministrare appoggio valevole alla Università. E quindi la causa presente sempre più discussa, ed esaminata a lume del vero, e del giusto mostra lieta speranza al mio cliente, che si augura riportare una propizia giudicatura dalla giustizia del Tribunale.

Napoli 16. marzo 1808

Giuseppe Carta.
Francesco Santangelo.
Domenico Criteni.

VA1
152405